

BVGer D-107/2019 vom 13. August 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-107_2019

FR: TAF D-107/2019 du 13 août 2020

IT: TAF D-107/2019 del 13 agosto 2020

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione di riesame in fase responsale da parte della SEM in data 11 febbraio 2019, e non avendo peraltro la stessa mantenuto la contestazione relativa all'esecuzione dell'allontanamento con scritto del 3 marzo 2019 (cfr. supra lett. G.c), oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. Per il che, quanto esposto nel memoriale ricorsuale inerente l'esecuzione dell'allontanamento (sub lett. b, p.to 28 segg., pag. 11 segg. del ricorso e lett. c, p.to 36 segg., pag. 13 seg. del ricorso in riferimento all'esecuzione dell'allontanamento), non verrà preso in esame nella presente sentenza, in quanto risulta essere divenuto senza oggetto.

E. 4

Nella querelata decisione, l'autorità resistente ha innanzitutto osservato come l'Albania sia stata designata dal Consiglio federale quale "Stato sicuro" ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, e pertanto si partirebbe dal presupposto che una persecuzione statale pertinente in materia d'asilo non esista in tale Paese, nonché che sia assicurata la protezione da persecuzioni perpetrate da terzi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato come, nel caso concreto, non sussisterebbero degli indizi atti a capovolgere tale presunzione confutabile. Invero, a mente dell'autorità inferiore, l'interessata non sarebbe riuscita a provare che lo Stato albanese non le accorderebbe una protezione efficace contro persecuzioni commesse da terze persone, ciò che lei avrebbe fatto valere quali motivi d'asilo. La ricorrente difatti, malgrado si sarebbe recata in polizia per ottenere un'ordinanza restrittiva nei confronti di D._____, non sarebbe però ivi ritornata dopo due ore. Anche se il suo timore, dopo aver ricevuto la telefonata dell'ex-compagno nonché circa la reputazione della polizia albanese, sarebbe comprensibile, esso tuttavia non sarebbe a priori sufficiente per poter escludere la volontà e la capacità delle autorità del suo Paese d'origine di offrirle protezione. Inoltre, in relazione alle sue allegazioni relative al fatto che non avrebbe parlato in polizia delle minacce rivoltele dal padre, poiché temeva conseguenze per la sua famiglia e sarebbe stata certa che il padre ne sarebbe uscito indenne grazie alle sue molte conoscenze, queste sarebbero unicamente sue supposizioni. Ma le stesse non basterebbero per concludere che le autorità albanesi non avrebbero messo in atto delle misure volte ad assicurarle l'incolumità. Pertanto, in Albania, esisterebbero delle strutture statali adeguate per proteggerla contro degli atti persecutori commessi da terzi.

E. 5

Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura (cfr. p.ti 9-15., pag. 5 segg. del ricorso), la ricorrente ha avvertito la valutazione succitata della SEM. In primo luogo, ella ritiene infatti di avere un timore attuale e concreto di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi ed anche di doverli subire in futuro, in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. In relazione a ciò ella ha per cominciare evidenziato come sarebbe stata oggetto di minacce attentanti alla sua vita - che sarebbero state peraltro rese verosimili sia tramite le sue dichiarazioni che grazie all'audio inoltrato con il gravame quale mezzo di prova (cfr. sub doc. 1) - sia da parte del suo ex-partner che da parte del padre, se non avesse abortito. Tali circostanze, rappresenterebbero una forma di violenza psichica, che colpirebbe la stessa anche fisicamente nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Invero, in particolare il padre eserciterebbe violenza all'interno del nucleo domestico e nei confronti delle donne di casa. Quest'ultimo, anche a causa della sua (...) e delle sue relazioni, sarebbe sicuro che le sue azioni non avrebbero alcun seguito penale. Ne conseguirebbe pertanto che ella risulterebbe essere vittima di un'importante violenza domestica e pertanto farebbe parte di uno dei gruppi rilevanti - e riconosciuti anche nella pratica della SEM e nella sentenza del Tribunale E-6417/2013 del 10 settembre 2014 - per la qualificazione di rifugiato, rientrando nella definizione di persecuzione dovuta al genere femminile. D'altronde, anche il Tribunale, avrebbe riconosciuto nella precitata sentenza, il ruolo sottomesso nel quale vivrebbero le donne nella cultura patriarcale e maschilista albanese. Tale persecuzione sarebbe rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto proveniente da una grave discriminazione o violenza a causa del genere, ciò che sarebbe tollerato dallo Stato albanese e sarebbe collegato alla comprensione sociale del ruolo femminile rispetto a quello maschile. Anche per il futuro, sussisterebbero per la ricorrente dei fondati motivi di

ritenere che il padre metta in atto le sue minacce, e pertanto che vi sia un rischio per la vita dell'interessata. Il fatto poi che l'ex-compagno D. _____ l'abbia minacciata di prenderle il bambino, rappresenterebbe per l'insorgente, una pressione psichica insopportabile.

Proseguendo nell'analisi, la ricorrente ha contestato di non aver richiesto sufficientemente protezione alla polizia albanese. Invero, dopo che ella avrebbe appreso che l'ex-partner era venuto a conoscenza del contenuto della discussione da lei avuta in polizia, non risulterebbe comprensibile come la SEM ritenga che la richiedente avrebbe nuovamente dovuto indirizzarsi alla polizia del suo Paese mettendosi in una situazione di maggiore rischio. Apparirebbe difatti inesplicabile, come, se non con l'informazione data dalla polizia, D. _____ sarebbe venuto a conoscenza del fatto che l'interessata si sarebbe rivolta al posto di polizia. Pertanto, dopo aver ricevuto la telefonata del primo, la fiducia nella polizia che la richiedente riponeva sarebbe venuta comprensibilmente meno. Peraltro, ella non avrebbe potuto aspettarsi dalla polizia albanese una protezione effettiva, come sarebbe anche evidenziato in diversi rapporti di varie fonti che cita, nonché in un caso di una donna ove non sarebbero state prese in alcun modo delle misure di protezione della vittima da parte delle autorità albanesi. Questo in quanto in Albania, malgrado la protezione delle vittime di violenza domestica sia stata implementata nella legge, tuttavia l'attuazione fattiva nel quadro normativo del Paese non risulterebbe soddisfacente, non da ultimo anche a causa della vasta accettazione della corruzione nella società. Sempre in Albania, l'aborto coatto non sarebbe inoltre neppure penalmente perseguibile. Per quanto attiene la ricorrente, l'inefficacia della protezione della polizia nei suoi confronti, sarebbe pure dimostrata dal comportamento da loro tenuto con lei. Ulteriore elemento da considerare, sarebbe il fatto che il padre dell'interessata lavorerebbe quale "(...)" nel (...) ed eserciterebbe in tale posizione un grande (...), ciò che renderebbe di fatto impossibile un'effettiva protezione contro il medesimo. Visto tale contesto, la SEM non avrebbe per di più spiegato nella sua decisione, che cosa una donna gravida, in una società patriarcale con autorità corrotte - e verosimilmente con le quali l'ex-partner ed il padre dell'interessata sarebbero strettamente correlati -, avrebbe dovuto intraprendere, per richiedere protezione allo Stato albanese. Invero, il fatto che ella avrebbe nuovamente dovuto rischiare la sua vita e quella del nascituro, come preteso dalla SEM, rivolgendosi una seconda volta alla polizia, sorpasserebbe ciò che risulterebbe ragionevole. Per finire, a mente dell'insorgente, non vi sarebbe nel suo caso neppure un'alternativa di soggiorno interno. Questo in quanto, nella società patriarcale albanese, le donne sole sarebbero stigmatizzate in buona parte dell'Albania, al di fuori della (...) di C. _____. Tuttavia, tale opzione non sarebbe approntabile dalla richiedente, in quanto (...). Vi sarebbe inoltre il rischio nel caso di un suo spostamento all'interno del Paese, che il padre venga ben presto a conoscenza del suo soggiorno, vista la sua attività lavorativa, nonché che il padre del bambino le tolga quest'ultimo dalla sua custodia. A titolo eventuale ella ha richiesto la restituzione degli atti alla SEM (cfr. lett. c, pag. 13 seg. del ricorso), in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito sufficientemente i fatti dal profilo dello statuto di rifugiato. Invero, il riferimento generico esposto nella decisione avversata dall'autorità inferiore riguardo l'evenienza che l'Albania sia uno Stato sicuro, non sarebbe da ritenere come una motivazione sufficiente, allorché come nella fattispecie sarebbero stati forniti degli elementi concreti riguardo ad una persecuzione specifica legata al genere. L'autorità resistente avrebbe in tal senso, dovuto esaminare più dettagliatamente le allegazioni della ricorrente circa ciò che rende la sua situazione particolarmente pericolosa, segnatamente in relazione all'(...) fattiva del padre, così come riguardo all'inattività della polizia. Di particolare rilievo, sarebbe poi la

circostanza che la ricorrente avrebbe voluto fornire già in sede d'audizione il mezzo di prova prodotto con il ricorso (sub doc. 1), e la funzionaria incaricata della SEM avrebbe replicato che non le serviva, in quanto le sue allegazioni erano verosimili. Ciò sarebbe dimostrativo del fatto di come, già dal principio della trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, non sarebbe stato ritenuto di esaminare la fattispecie in modo serio.

E. 6

Nel caso presente, appare opportuno esaminare preliminarmente le censure formali inerenti l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM come pure, implicitamente, in relazione alla motivazione insufficiente della decisione avversata, sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 6.1

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *op. cit.*, n. 2.191; tra le tante la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per pubblicazione come DTAF] consid. 5.2).

E. 6.2

Dal canto suo, l'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).

La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorché una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAf 2014/22 consid. 5.3).

E. 6.3.1

Nel caso che ci occupa, il Tribunale rileva dapprima come nella sindacata decisione, dopo un esposto dei fatti determinanti, l'autorità inferiore ha illustrato in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Per quanto si dia atto del fatto che l'argomentazione contenuta nella decisione impugnata, sia succinta e non esamini in dettaglio la situazione della richiedente nel contesto albanese, come pure tutte le dichiarazioni esposte dalla ricorrente nel corso delle due audizioni, tuttavia l'autorità resistente ha illustrato in modo pertinente e lineare le motivazioni e le allegazioni dell'insorgente che l'avrebbero condotta alla conclusione di negarle lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in particolare in relazione all'irrelevanza delle persecuzioni addotte dalla ricorrente. Invero, l'autorità sindacata, durante il corso delle due audizioni svolte con la medesima, le ha posto dei quesiti puntuali, segnatamente sul suo trascorso in Albania, lungamente anche in relazione alle minacce e violenze ricevute dal padre e dall'ex-compagno e circa i mezzi di prova da ella depositati (cfr. verbale 1, p.to 4.01 pag. 5 e p.to 7.05, pag. 8; verbale 2, D4, pag. 2), dandole la possibilità ampiamente di esprimersi circa i predetti. Riguardo questi ultimi, ed a differenza di quanto asserito nel gravame dalla ricorrente, non risulta in alcun momento nei verbali d'audizione, come ella avrebbe voluto fornire quale prova aggiuntiva l'audio che avrebbe in seguito prodotto in fase ricorsuale. Ella avrebbe difatti soltanto riferito che disporrebbe della registrazione delle minacce rivolte dal padre il (...) (cfr. verbale 2, D25, pag. 9), senza tuttavia proporre di versarla agli atti. Anzi, al quesito posto se avesse ulteriori

documenti o mezzi probatori che intendesse presentare, ha negato tale circostanza (cfr. verbale 2, D4, pag. 2). Ha comunque in merito al contenuto dello stesso audio, potuto esprimersi ampiamente nel verbale d'audizione, spiegando la discussione che sarebbe avvenuta nel contesto familiare (cfr. verbale 2, D17, pag. 6 e D25 segg., pag. 9).

E. 6.3.2

Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua conclusione. Peraltro, risulta pacifico come l'insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi compiutamente sugli aspetti contestatili dall'autorità resistente nella decisione avversata, come pure riguardo agli elementi del contesto sociale e fattuale albanese che sarebbero rilevanti per l'esame del suo caso. Ha pure avuto modo di completare il suo gravame in più occasioni, producendo segnatamente ulteriori mezzi di prova - tra i quali pure l'audio precitato - in fase ricorsuale, ciò che rende altresì evasa la richiesta ricorsuale preliminare di poter completare le sue conclusioni ed i mezzi di prova offerti, entro un certo termine (cfr. supra lett. D). In ogni caso, anche fosse stata accertata una violazione del suo diritto di essere sentita - ciò che non risulta essere il caso di specie - la stessa sarebbe comunque stata sanata in fase ricorsuale, avendo la ricorrente avuto ampiamente la possibilità di esprimersi, nonché beneficiando la scrivente autorità riguardo la questione dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, dello stesso potere d'esame dell'autorità inferiore.

E. 6.3.3

Alle condizioni succitate, l'accertamento dei fatti adempiuto dall'autorità resistente risulta essere sufficientemente completo e corretto per prendere una decisione in merito da parte del Tribunale, per il che non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Inoltre, il procedere approntato dalla stessa nella decisione non è lesivo del suo obbligo di motivazione (quale ulteriore corollario del diritto di essere sentito della ricorrente). In tal senso, l'insorgente misconosce la portata di tale obbligo da parte dell'autorità, in quanto quest'ultima non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; potendosi infatti occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto, ciò che in specie è stato ampiamente adempiuto dalla SEM, in ordine alla giurisprudenza succitata, per i motivi già sopra esposti. Ne discende quindi che, le censure formali mosse in tal senso dalla ricorrente, risultano essere infondate e vanno quindi disattese. In tal senso, la conclusione in via eventuale esposta con il ricorso, deve essere respinta.

E. 7.1

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 7.2

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 8.1

Nel caso presente, fermo restando che non si intende rimettere in discussione, come peraltro non fatto neppure dall'autorità resistente, la verosimiglianza delle dichiarazioni da ella rese riguardo ai pregiudizi che avrebbe subito da parte dell'ex-compagno D._____ e dal padre nel suo Paese d'origine, il Tribunale ritiene, al pari dell'autorità inferiore, che le allegazioni rese dalla medesima nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, non adempiano tuttavia le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.

E. 8.2

Nel suo gravame, la ricorrente ritiene in sunto che, gli atti di grave violenza domestica e minacce che ella avrebbe subito da parte rispettivamente del padre e dell'ex-compagno, sarebbero da qualificare quale persecuzione dovuta al genere rispettivamente al genere femminile. Inoltre, il fatto che l'ex-partner l'abbia minacciata di sottrarle il figlio, rappresenterebbe per la ricorrente una pressione psichica insopportabile. Lo Stato albanese non sarebbe in grado di offrirle una protezione sufficiente contro tali atti.

E. 8.3

Concernente i motivi di fuga specifici alla condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), tra gli altri la giurisprudenza ha riconosciuto quali motivi pertinenti, gli atti che colpiscono le donne a causa della loro speciale posizione sociale. Questi sono caratterizzati da una maggiore o minore rigida predestinazione dovuta al ruolo del suo genere ed include, di regola, la sottomissione della donna nella sfera d'influenza privata della famiglia, una riduzione delle possibilità di realizzazione personale in relazione alla formazione, al lavoro,

all'indipendenza finanziaria, ed in particolare, una relegazione in secondo piano, ciò che attiene ai diritti delle donne. Una persecuzione legata alla condizione femminile, è segnatamente da riconoscere, quando le donne non possono ottenere la protezione delle autorità del loro Stato d'origine, come lo potrebbero invece generalmente ottenere gli uomini oggetto di persecuzioni della stessa portata da parte di terzi. Pertinente per l'asilo è dunque una grave discriminazione o violenza di genere da parte di terzi, allorché tali azioni sono interpretate come una componente sociale, spesso secolare, di comprensione della ripartizione del ruolo della donna, con tolleranza esplicita o tacita da parte dello Stato. Tuttavia, perché essa risulti adempiere i criteri dell'art. 3 LAsi, occorre che tutte le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano adempiute, in particolare non soltanto che la persona renda verosimile di essere stata vittima di seri pregiudizi secondo gli ulteriori criteri disposti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi (in particolare vi è in tal senso da adempiere la condizione di una particolare intensità dei pregiudizi subiti, in quanto di per sé soli, discriminazioni specifiche legate al genere non conducono, di regola, ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo; cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.3), ma altresì che vi sia una mancanza di protezione legata alla sua condizione femminile, così come l'assenza di una possibilità di protezione interna nel suo Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale E-2149/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti citati, E-6417/2013 del 10 settembre 2014 consid. 5.4.3; GICRA 2006 n. 32 consid. 8). La giurisprudenza ha ammesso che vi è una persecuzione di genere decisiva ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, allorché l'autore dei seri pregiudizi inflitti ad una persona di genere femminile aveva per obiettivo di dominare o controllare quest'ultima - tra gli altri pregiudizi derivanti da violenza domestica - a causa del suo genere, indipendentemente dalla questione di sapere se la donna formi, con altre donne, un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.2).

E. 8.4

Perché un serio pregiudizio sia rilevante ai sensi dell'asilo, occorre quindi, tra le altre condizioni succitate, che la donna interessata non trovi nel suo Paese d'origine una protezione sufficiente. Invero, dopo la decisione di principio dell'8 giugno 2006 della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (cfr. GICRA 2006 n. 18), le autorità svizzere competenti in materia d'asilo, applicano la teoria della protezione. Tale teoria, collega la pertinenza della persecuzione in materia d'asilo non più all'autore stesso della persecuzione, ma all'impossibilità di ottenere, nel paese d'origine di provenienza, una protezione statale adeguata. In altri termini, è rilevante in materia d'asilo non soltanto una persecuzione che emana direttamente o indirettamente da organi governativi, ma anche dovuta a terzi, nella misura in cui nessuna protezione adeguata può essere ottenuta nello Stato in questione, anche se lo stesso sarebbe in misura di offrirlo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). Difatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere che il o la richiedente asilo abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare l'intervento da parte di uno Stato terzo. La protezione nazionale sarà considerata come adeguata allorché la persona toccata beneficia nel luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che si possa ragionevolmente esigere dalla stessa che ella possa far appello a tale sistema di protezione interna (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-339/2020 e

D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 7.5.2, sentenza del Tribunale E-2149/2019 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti citati).

E. 8.5

Ora, nella presente disamina gli atti persecutori - comprensivi di minacce fisiche e verbali reiterate verso l'integrità fisica o la vita della ricorrente - da parte dell'ex-compagno dell'interessata, come pure nell'ambito familiare da parte del padre, perché la stessa abortisse, per quanto possano rientrare nei pregiudizi legati specificamente alla condizione femminile di cui all'art. 3 cpv. 2 LAsi, secondo la giurisprudenza precitata (cfr. supra consid. 8.3). Tuttavia, come si vedrà dappresso, l'insorgente beneficia contro tali atti da parte di terzi di una sufficiente protezione nel suo Stato d'origine, come a ragione considerato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. infra consid. 8.6-8.9), nonché non risultano rilevanti in materia d'asilo (cfr. infra consid. 8.8-8.10).

E. 8.6

L'Albania è stata designata dal Consiglio federale svizzero quale Paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM; Allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [RS 142.311]). Nel caso in cui uno Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione efficace ed effettiva offerta da parte dello Stato d'origine contro le persecuzioni di terzi (ovvero attori non statali). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati, DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; e tra le altre: la sentenza del Tribunale E-1326/2020 del 17 marzo 2020).

E. 8.7

Per quanto riguarda più specificatamente il contesto fattivo e normativo albanese, dal profilo della violenza domestica, d'un canto varie fonti - tra le quali anche quelle citate nel gravame dalla ricorrente - riportano un livello di violenza domestica elevata nei confronti delle donne in Albania, un Paese nel quale le regole patriarcali risultano tutt'ora predominanti nella società. Soltanto un numero limitato di donne riporterebbe alle autorità tali abusi, e spesso le misure adottate dalle autorità albanesi come pure il perseguimento degli autori dei reati risulterebbero inefficaci. Inoltre, l'assistenza alle donne vulnerabili varierebbe a dipendenza del luogo geografico nel quale risiedono. Vi sarebbe poi una generale scarsità di risorse disponibili come pure un'esigua comprensione e quindi d'approccio alla violenza familiare quale fenomeno da parte degli attori statali (cfr. Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Women fearing domestic abuse, dicembre 2017, <https://www.refworld.org/pdfid/5a901fd04.pdf>, consultato il 10.07.2020; US Department of State (USDOS), 2019 Country Reports on Human Rights Practices:

Albania, 11 marzo 2020,
<https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/albania/> ,
consultato il 10.07.2020; LandInfo - Norwegian Country of Origin Information Centre,
Rapporto sulla violenza contro le donne: Albania, 27 maggio 2020,
[https://www.ecoi.net/en/file/local/2030513/Temanotat_Albania_Vold_
mot_kvinner_27052020.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2030513/Temanotat_Albania_Vold_mot_kvinner_27052020.pdf) , consultato il 10.07.2020; Amnesty International, Report -
Albania 2019,
<https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/albania/report-albania/> ,
consultato il 10.07.2020; Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Die "Sicheren
Herkunftsstaaten" des Westbalkans, maggio 2020, pag. 17 segg., < <https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Publikationen/2020-05-%20sichere%20hkl-1.pdf> >, consultato il 10.07.2020; National Population Survey, Violence Against Women and Girls in Albania, marzo 2019, consultabile al sito internet < [https://www.al.undp.org/co
ntent/albania/en/home/library/poverty/national-population-survey--violence-against-women
-and-girls-in-.html](https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/national-population-survey--violence-against-women-and-girls-in-.html) >, consultato da ultimo il 13.07.2020; The Advocates for Human Rights,
Albania Stakeholder Report for the United Nations Universal Periodic Review, presentato
per la 33a sessione del Working Group on the Universal Periodic Review, 6-17 maggio
2019, [https://www.theadvocatesforhumanrights.org /uploads/albania_report.pdf](https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/albania_report.pdf) , consultato
il 10.07.2020). D'altro canto, l'Albania ha ratificato, senza riserve, diverse normative
internazionali, tra le quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio
2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), ratificata il 4 febbraio 2013 (entrata in vigore
il 1° agosto 2014) e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108). A livello nazionale, l'Assemblea
albanese ha approvato il 18 dicembre 2006, la legge n. 9669 - entrata in vigore nel giugno
del 2007 - contro la violenza domestica ("Legge per le misure contro la violenza nelle
relazioni familiari" [per una versione del testo legislativo in inglese cfr. [https://www.crca.
al/sites/default/files/publications/Law%20on%20Measures%20Against%20Violence%20in
%20Family%20Relations%20%282006%29.pdf](https://www.crca.al/sites/default/files/publications/Law%20on%20Measures%20Against%20Violence%20in%20Family%20Relations%20%282006%29.pdf) , consultato da ultimo il 13.07.2020]). Il
medesimo atto legislativo, ha quale scopo la prevenzione e la riduzione degli abusi
domestici in ogni loro forma e la protezione di coloro che ne sono vittime, primariamente le
donne. Queste ultime possono in particolare richiedere l'emissione da parte di Corti civili di
ordinanze di protezione tramite una procedura semplice, gratuita e rapida per prevenire la
violenza commessa nei loro confronti o contro i loro figli. La possibilità di fare domanda di
tali ordinanze protettive, è data per legge anche alla polizia ed ai procuratori pubblici. Nel
caso di richieste di ordinanze protettive d'emergenza, la legge predispone che le Corti
debbano pronunciarsi sulle medesime entro 48 ore dalla loro ricezione. Il giudice
competente, nell'emanare tali ordini, può prendere diverse misure, ad esempio: ordinare
all'autore della violenza di abbandonare il domicilio comune e di non avvicinarsi o
comunicare con la vittima ed i suoi figli, come pure obbligarlo a versare un supporto
finanziario a questi ultimi. La violazione di tali ordini, è un reato penale, ed i procuratori
pubblici sono responsabili del perseguimento di tali atti. Un cambiamento recente della
Legge per le misure contro la violenza nelle relazioni familiari, ha ampliato la possibilità
di emanare un'ordinanza immediata per la protezione preliminare della vittima anche alle
autorità di polizia albanese, che sarebbe poi soggetta ad essere ratificata, annullata, o rivista
dalla Corte civile competente (cfr. Advocates for Human Rights, ibidem, pag. 5 e pag. 10).
Altresì, il Codice penale albanese, al suo art. 130/a (cfr. per una traduzione in inglese del

predetto: il testo disponibile all'indirizzo internet

https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf, consultato il 10.07.2020), include la violenza domestica quale reato penale punibile fino a due anni di prigione nel caso di percosse o ogni altro atto di violenza compiuto contro una persona; fino a tre anni di pena privativa di libertà nel caso di una seria minaccia di morte o di una grave lesione; e fino a cinque anni di carcere nel caso di un pregiudizio intenzionale. Se poi il reato è commesso reiteratamente o in presenza di un minore, la pena prevista è da uno a cinque anni di pena privativa di libertà. Le relazioni che sarebbero coperte da tale norma, includono, tra le altre, anche: il convivente o l'ex-convivente, il parente stretto o affine dell'autore del reato, che è perseguito d'ufficio. La legislazione contro la violenza domestica coprirebbe sia gli abusi fisici, che quelli sessuali, psicologici ed economici (cfr. art. 130/a del Codice criminale e l'art. 3 della Legge per le misure contro la violenza nelle relazioni familiari) (cfr. The Advocates for Human Rights, *ibidem*; National Population Survey, *ibidem*; Home Office, Country and Information Note, Albania: Domestic abuse and violence against women, dicembre 2018, consultabile all'indirizzo internet: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771648/Albania_-_D.A._-CPIN_-_v3.0__December_2018_.pdf, consultato da ultimo il 13.07.2020; Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board - Albania - Resarched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland, 28 giugno e 2 luglio 2019 - Information on domestic violence including: available state protection for victims; children/youth victims; & NGOs/organisations supportive for children/youth victims, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2012711/144850.pdf>, consultato il 10.07.2020 con ulteriori riferimenti citati; Robert Bosch, Fighting Domestic Abuse - The OSCE Women's Access to Justice Project in Albania, in: IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2009, Baden-Baden 2010, pag. 157-166, < <https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/09/Bosch-en.pdf> >, consultato il 10.07.2020). Il perseguimento e la condanna penali di tali atti o della violazione delle ordinanze restrittive sarebbero state incrementate negli ultimi anni (cfr. The Advocates for Human Rights, *ibidem*, pag. 2). Negli ultimi anni, la polizia albanese ha pure implementato dei processi di applicazione automatica, tra i quali il "Police Case Management System", che predispose la rapida emissione di ordinanze restrittive e genera un elenco storico delle ordinanze emesse (cfr. USDOS, *ibidem*). Nel giugno del 2018, la "Legge per l'assistenza legale garantita dallo Stato" è entrata in forza, concedendo il diritto alle vittime di violenza domestica di ottenere l'assistenza legale. Per quanto diverse fonti segnalino le mancanze di capacità e del numero di rifugi ed istituti per le donne vittime di violenza domestica, come pure per la loro accessibilità, nonché che la predetta legge non sarebbe stata ancora completamente implementata, lasciando spesso le vittime senza alcuna assistenza legale (cfr. Advocates for Human Rights Albania, *ibidem*, pag. 6 segg.; Home Office, Country Policy 2018, *ibidem*, con le ulteriori referenze citate). Tuttavia, le medesime fonti, indicano che in Albania esisterebbero numerosi rifugi per donne vittime di violenza, come pure sarebbero presenti degli organismi statali e non governativi di assistenza alle vittime. I rifugi sarebbero difatti localizzati a Tirana, Elbasan, Valona (o in albanese: Vlora) e Scutari (o in albanese: Shkodra), e numerosi piccoli centri d'emergenza sarebbero presenti in tutta l'Albania per accordare rapida assistenza alle vittime di violenza, incluso un alloggio d'emergenza (cfr. Home Office, Country Policy 2018, *ibidem*, pag. 9 e 36 seg., con gli ulteriori riferimenti citati). Dal novembre del 2016, vi sarebbe una linea nazionale telefonica gratuita d'aiuto alle donne che opera 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana (cfr. Advocates for Human Rights, *ibidem*, pag. 2; Home Office, Country Policy

2018, ibidem, pag. 9 e pag. 19 seg.). Sia il "Tirana Legal Aid Society (TLAS)" che il "Centre for Legal Civic Initiatives (CLCI)" offrirebbe inoltre gratuitamente prestazioni legali alle donne, in particolare alle vittime di violenza domestica, per aumentare il loro accesso alle istituzioni pubbliche, segnatamente al sistema giudiziario (cfr. Home Office, Country Policy 2018, ibidem, pag. 43).

E. 8.8

Anche a fronte delle rilevanze sopra menzionate, si può pertanto partire dalla presunzione che le autorità albanesi siano disposte ed in grado di offrire sufficiente protezione alle vittime di violenza, e sono pronte a prendere delle misure per la protezione efficace delle donne vittime di violenza da parte di terzi, compresa la violenza domestica (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-792/2020 del 19 febbraio 2020, D-1960/2019 del 7 maggio 2019, e nelle cause congiunte E-114/2015 e E-6288/2015 del 25 agosto 2016 consid. 6.2). Quanto deducibile dagli atti di causa e dal gravame non permette di confutare tale presunzione. Invero, la richiedente, benché asserisca di essersi presentata in polizia per denunciare gli atti commessi dall'ex-convivente il (...), non è ritornata nuovamente dopo due ore per il rilascio dell'ordinanza restrittiva nei confronti dello stesso come richiesto dall'agente di polizia (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D29, pag. 9 seg.). Per quanto possa essere soggettivamente comprensibile che l'interessata fosse spaventata, dopo aver ricevuto la telefonata di D._____, nel quale le avrebbe riferito che non si sarebbe dovuta rivolgere alla polizia; tuttavia non si spiega dal profilo oggettivo come la stessa, piuttosto che ritornare in polizia, sia rientrata al suo domicilio, ove comunque era facilmente reperibile dall'ex-partner, nonché passibile di ulteriori minacce e atti violenti anche da parte del padre. Il fatto che la polizia abbia avvisato D._____ nel frattempo, non sono che supposizioni della ricorrente non fondate su alcun elemento fattuale ed oggettivo. Inoltre, anche supponendo che la polizia albanese avesse reso edotto il predetto, non significa che lo abbia fatto per avvisarlo del suo procedere in polizia, quanto piuttosto per significargli che sarebbe stata emessa un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti e delle conseguenze per lui nel caso di un mancato rispetto della stessa. Tale avviso doveva essere fatto in ogni caso da parte della polizia, perché D._____ fosse a conoscenza dell'eventuale ordinanza restrittiva emessa nei suoi confronti, ciò che l'interessata doveva essere senz'altro a conoscenza, anche viste la sua familiarità con il (...), avendo (...). Per di più, non si può partire dal presupposto che l'autorità di polizia le avrebbe negato qualsiasi aiuto, anche indicandole un eventuale alloggio d'emergenza, se l'interessata le avesse raccontato delle gravi minacce rivoltele dal padre (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D25 segg., pag. 9 e D30, pag. 10). Questo anche se costui risulta (...) al (...), in quanto negli ultimi anni le autorità albanesi hanno incrementato il perseguimento in giustizia di atti di violenza domestica, ed a parte alcuni casi isolati di mancato perseguimento di personalità conosciute, non si può ritenere a priori - e senza alcun elemento concreto e fondato come in specie - che la polizia albanese non avrebbe offerto l'aiuto richiesto all'interessata se opportunamente sollecitata. Tale assunto è pure dimostrato dall'articolo di giornale online citato nel gravame dalla ricorrente, inerente un caso di violenza (cfr. p.to 21, pag. 9 seg. del ricorso). Lo stesso, per quanto riguardi una fattispecie differente da quella dell'insorgente - in quanto attinente un caso di violenza sessuale nei confronti di una donna (...), che avrebbe pure, quest'ultimo, ricevuto delle minacce di morte se non abbandonava le sue accuse nei confronti del figlio di un parlamentare del partito (...) albanese - dimostra a differenza delle affermazioni esposte dall'interessata, che la giustizia albanese ha preso delle misure in tale caso, arrestando il presunto colpevole della violenza (cfr. Albanian Daily News, (...),

consultato il 13.07.2020). Inoltre, appare poco comprensibile che nella situazione in cui la ricorrente si trovava, ed essendosi ella rivolta anche a conoscenti per raccontare la sua storia e ricevere dei consigli in merito a come meglio muoversi (cfr. verbale 2, D34, pag. 11), ella non abbia denunciato alla polizia anche le vessazioni subite dal padre, nonché non abbia cercato aiuto e rifugio presso le diverse associazioni ed organizzazioni governative (e non) presenti sul suolo albanese, ed in particolare a C. _____, che sono atte alla protezione di vittime di violenza anche domestica (cfr. supra consid. 8.7), tornando invece ad abitare presso il domicilio dei genitori sino al giorno dell'espatrio. Visto quanto sopra, non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità albanesi non sarebbero state in grado di fornire all'insorgente, se richiesta, o che avrebbero rifiutato a quest'ultima una protezione adeguata nei confronti di atti indebiti commessi da parte dell'ex-compagno o del padre. Pertanto, al momento del suo espatrio, ella non poteva prevalersi di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, così come stabilito all'art. 3 LAsi.

E. 8.9

Altresì, non sussiste neppure un timore fondato di subire delle future persecuzioni per la ricorrente nel caso di un suo rientro in patria. Invero, seppure dal profilo soggettivo si possa comprendere che la ricorrente possa nutrire un certo timore nel rientrare in Albania, viste anche le minacce e le telefonate allegate presso i suoi famigliari anche dopo la partenza dell'interessata dall'Albania (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7); tuttavia, dal profilo oggettivo, lo stesso risulta malfondato. Ella ha difatti riferito che d'un canto sia per l'ex-compagno che per il padre, ella avrebbe abortito (cfr. verbale 2, D25 seg., pag. 9 e D36, pag. 11), e d'altro canto che ella sarebbe stata rinnegata quale figlia da parte del padre (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 3), nonché che negherebbe che il figlio avuto, sia dell'ex-compagno, e quindi nessuno in tal caso potrebbe dire il contrario o attribuire la paternità o altri diritti al padre naturale (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 11). Pertanto, sul piano oggettivo, non vi sono elementi per ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo rientro in Albania, potrebbe essere esposta, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non appaiono difatti elementi che rendano verosimile o dimostrino che le minacce del padre o dell'ex-compagno proseguiranno anche nel futuro, apparendo che il padre si sia disinteressato della stessa, e che per D. _____ non esistano più i presupposti per interessarsi alla medesima, in quanto lo scopo delle sue minacce - ovvero di farla abortire - sarebbe stato a suo sapere adempiuto. Non appaiono infine evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile che le autorità albanesi agirebbero contrariamente al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU, in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità. A riprova di ciò, la ricorrente ha pure dichiarato di non aver mai avuto problematiche con le autorità statali (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8).

E. 8.10

A titolo meramente abbondanziale, le dichiarazioni della ricorrente inerenti il fatto che l'ex-partner l'abbia minacciata di toglierle i diritti inerenti l'affidamento e la custodia del futuro nascituro, come pure il suo timore che questo possa realizzarsi in futuro, non si basano su nessuno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi, in quanto non risultano collegati alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. In merito a tali asserzioni, la ricorrente non ha per di più rilasciato alcuna allegazione o fornito alcun mezzo di prova, volti a rendere verosimile o dimostrare che le autorità albanesi - fra l'altro come sopra visto parti a diverse convenzioni internazionali, tra le quali in particolare anche della CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989 (RS 0.107) - agirebbero, se effettivamente chiamate a dirimere tale questione - evenienza peraltro poco concreta alla luce di quanto anche già sopra enucleato riguardo alla negazione da parte della ricorrente della paternità di D._____ nei confronti della figlia (cfr. supra consid. 8.9) - in maniera arbitraria, senza alcun processo equo ed in violazione dell'interesse superiore della bambina (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-792/2020 del 19 febbraio 2020).

E. 9

Riassumendo, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto pure confermata ed il ricorso respinto.

E. 10

Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11

Visto l'esito della procedura, ed il fatto che l'esame del Tribunale si è limitato alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, delle spese processuali ridotte e pari a CHF 375.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, non sono rimosse spese. L'altra parte delle spese, pari a CHF 375.-, per quanto concerne la questione dell'esecuzione dell'allontanamento, divenuta priva d'oggetto in corso di procedura ricorsuale a causa del riesame parziale della decisione del 28 dicembre 2018 da parte della SEM, con decisione dell'11 febbraio 2019, andrebbe posta a carico dell'autorità resistente (cfr. art. 5 TS-TAF), che però ne è esente ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA.

E. 12.1

Per quanto attiene la questione dell'esecuzione dell'allontanamento, divenuta priva d'oggetto nel corso della procedura ricorsuale, giusta l'art. 15 TS-TAF, se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili; l'art. 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili. Inoltre, le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 12.2

Nella presente disamina, rappresentate in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili ridotte alle ricorrenti (art. 15 TS-TAF in relazione con l'art. 5 TS-TAF), visto l'esito della causa in punto all'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 13

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.